

# Fondazione Luigi Maria Monti



*Modello di Organizzazione,  
Gestione e Controllo  
ex D.lgs. n. 231/2001*



## INDICE

<b>1</b>	<b>Premessa</b> .....	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Il Decreto legislativo n. 231/2001</b> .....	<b>5</b>
2.1	<i>Il regime di responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/2001</i> .....	5
2.2	<i>Delitti tentati</i> .....	8
2.3	<i>Reati commessi all'estero</i> .....	8
2.4	<i>Linee Guida delle Associazioni di categoria</i> .....	8
<b>3</b>	<b>Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di FLMM</b> .....	<b>10</b>
3.1	<i>Requisiti Generali</i> .....	10
3.2	<i>Attività propedeutiche alla predisposizione del Modello</i> .....	11
3.3	<i>Principi regolatori del Modello</i> .....	12
3.4	<i>Aggiornamento, modifiche e integrazioni del Modello</i> .....	13
<b>4</b>	<b>Fondazione Luigi Maria Monti</b> .....	<b>14</b>
4.1	<i>Attività svolta</i> .....	14
4.2	<i>Struttura di governance e controllo</i> .....	14
4.3	<i>Organigramma</i> .....	14
<b>5</b>	<b>L'Organismo di Vigilanza</b> .....	<b>15</b>
5.1	<i>Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza</i> .....	15
5.2	<i>Cause di ineleggibilità e decadenza da membro dell'Organismo di Vigilanza</i> .....	16
5.3	<i>Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza</i> .....	18
5.4	<i>Segnalazioni di violazioni "231" verso l'Organismo di Vigilanza</i> .....	20
5.4.1	<i>Definizione di "violazioni 231" e di "persona segnalante"</i> .....	20
5.4.2	<i>Canali di segnalazione interna</i> .....	21
5.4.3	<i>Gestione dei canali di segnalazione interna</i> .....	23
5.4.4	<i>Obbligo di riservatezza</i> .....	24
5.4.5	<i>Trattamento dei dati personali</i> .....	24
5.4.6	<i>Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni</i> .....	25
5.4.7	<i>Misure di protezione del segnalante (divieto di ritorsione)</i> .....	25
5.5	<i>Sanzioni ANAC</i> .....	28
5.6	<i>Ulteriori flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i> .....	29
5.7	<i>Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza</i> .....	30
<b>6</b>	<b>Diffusione del Codice Etico e del Modello</b> .....	<b>31</b>
6.1	<i>Informazione e formazione dei dipendenti</i> .....	31
6.2	<i>Diffusione alle controparti terze</i> .....	31
<b>7</b>	<b>Il Sistema Sanzionatorio</b> .....	<b>32</b>
7.1	<i>Misure nei confronti dei lavoratori subordinati</i> .....	34
7.2	<i>Misure nei confronti dei Dirigenti</i> .....	35
7.3	<i>Misure nei confronti dei Consiglieri di Amministrazione</i> .....	36
7.4	<i>Misure nei confronti dei membri del Collegio dei Revisori Legali (nell'ipotesi non coincida con l'OdV)</i> .....	36
7.5	<i>Misure nei confronti di soggetti terzi</i> .....	37
7.6	<i>Misure nei confronti dei responsabili di illeciti riferibili al sistema di segnalazione di "violazioni 231"</i> .....	37
<b>8</b>	<b>Integrazione tra Modello e Codice Etico</b> .....	<b>39</b>
<b>PARTI SPECIALI</b> .....		<b>40</b>
<b>PARTE SPECIALE "A" – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b> .....		<b>41</b>
1.	<i>Reati presupposto</i> .....	41
2.	<i>Esposizione al rischio</i> .....	46
3.	<i>Sistema di cautele "231"</i> .....	46
3.1	<i>Principi generali di comportamento</i> .....	46
3.2	<i>Prescrizioni operative</i> .....	46

3.3	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	46
<b>PARTE SPECIALE "B" – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI .....</b>		<b>47</b>
1.	Reati Presupposto .....	47
2.	Esposizione al rischio .....	49
3.	Sistema di cautele "231" .....	49
3.1	Principi generali di comportamento .....	49
3.2	Prescrizioni operative .....	49
3.3	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	49
<b>PARTE SPECIALE "C" - REATI SOCIETARI .....</b>		<b>50</b>
1.	Reati presupposto .....	50
2.	Esposizione al rischio .....	54
3.	Sistema di cautele "231" .....	54
3.1	Principi generali di comportamento .....	54
3.2	Prescrizioni operative .....	54
3.3	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	54
<b>PARTE SPECIALE "D" – REATI CONTRO LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO .....</b>		<b>55</b>
1.	Reati presupposto .....	55
2.	Esposizione al rischio .....	56
3.	Sistema di cautele "231" .....	56
3.1	Principi generali di comportamento .....	56
3.2	Prescrizioni operative .....	56
3.3	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	56
<b>Parte Speciale "E" - Reati di riciclaggio e autoriciclaggio e delitti di criminalità organizzata .....</b>		<b>57</b>
1.	Reati Presupposto .....	57
2.	Esposizione al rischio .....	61
3.	Sistema di cautele "231" .....	61
3.1	Principi generali di comportamento .....	61
3.2	Prescrizioni operative .....	61
3.3	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	61
<b>PARTE SPECIALE "F" – DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA .....</b>		<b>62</b>
1.	Reati presupposto .....	62
2.	Esposizione al rischio .....	63
3.	Sistema di cautele "231" .....	63
3.1	Principi generali di comportamento .....	63
3.2	Prescrizioni operative .....	63
3.3	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	63
<b>PARTE SPECIALE "G" - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE .....</b>		<b>64</b>
1.	Reati presupposto .....	64
2.	Esposizione al rischio .....	66
3.	Sistema di cautele "231" .....	66
3.1	Principi generali di comportamento .....	66
3.2	Prescrizioni operative .....	66
3.3	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	66
<b>PARTE SPECIALE "H" – REATI TRIBUTARI.....</b>		<b>67</b>
1.	Reati presupposto .....	67
2.	Esposizione al rischio .....	70
3.	Sistema di cautele "231" .....	70
3.1	Principi generali di comportamento .....	70
3.2	Prescrizioni operative .....	70
3.3	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	70
<b>PARTE SPECIALE "I" – REATI AMBIENTALI .....</b>		<b>71</b>



1. Reati presupposto .....	71
2. Esposizione al rischio .....	77
3. Sistema di cautele "231" .....	77
3.1 Principi generali di comportamento.....	77
3.2 Prescrizioni operative .....	77
3.3 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	77
<b>PARTE SPECIALE "J" – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI .....</b>	<b>78</b>
1. Reati presupposto .....	78
2. Esposizione al rischio.....	79
3. Sistema di cautele "231".....	79
3.1 Principi generali di comportamento.....	79
3.2 Prescrizioni operative .....	79
3.3 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	79
<b>PARTE SPECIALE "L" – REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO .....</b>	<b>80</b>
1. Reati presupposto .....	80
2. Esposizione al rischio.....	84
3. Sistema di cautele "231".....	84
3.1 Principi generali di comportamento.....	84
3.2 Prescrizioni operative .....	84
3.3 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	84
<b>PARTE SPECIALE "M" – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....</b>	<b>85</b>
1. Reati presupposto .....	85
2. Esposizione al rischio.....	90
3. Sistema di cautele "231".....	90
3.1 Principi generali di comportamento.....	90
3.2 Prescrizioni operative .....	90
3.3 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	90
<b>TABELLA RIEPILOGATIVA PROCESSI / REATI .....</b>	<b>91</b>

## PARTE GENERALE

### 1 PREMESSA

Il presente documento costituisce il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001** (di seguito anche “Modello”) adottato dalla Fondazione Luigi Maria Monti (di seguito anche “FLMM” o la “Fondazione”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati dal Decreto stesso. In vigore dal 14 luglio 2023, la sua approvazione è stata ratificata da parte del Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta consiliare tenutasi in data 27 luglio 2023.

I destinatari del presente Modello sono tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Fondazione, e quindi i componenti degli organi sociali e il personale dell'ente, nonché i soggetti esterni che si rapportano con la stessa (liberi professionisti, consulenti, fornitori, *partner*, pazienti, ecc.).

### 2 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

#### 2.1 *Il regime di responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/2001*

Il **Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231**, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito anche “Decreto”), a norma dell'articolo 11 della legge n. 300 del 29 settembre 2000, disciplina la **responsabilità degli enti**, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato (“reati presupposto”) nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi.

Si tratta di una responsabilità che, seppur definita amministrativa, presenta i caratteri di quella penale poiché:

- a) consegue alla commissione (o tentata commissione) di reati;
- b) l'accertamento della responsabilità avviene nell'ambito del processo penale;
- c) prevede l'applicazione di sanzioni mutate dal sistema penale.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato ovvero tentato di realizzare materialmente il fatto illecito. L'ente potrà essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata, oppure se il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.



Gli illeciti previsti dal Decreto sono sintetizzati nella seguente tabella:

Fattispecie illecita	D.lgs. n. 231/2001
Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Art. 24
Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Art. 25
Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 25-bis
Reati societari e corruzione fra privati	Art. 25-ter
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 25-quater
Reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25-quater.1
Delitti contro la persona individuale	Art. 25-quinquies
Reati e illeciti amministrativi di abuso del mercato	Art. 25-sexies
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	Art. 25-septies
Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché reato di auto-riciclaggio	Art. 25-otties
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 24-bis
Delitti di criminalità organizzata	Art. 24-ter
Delitti contro l'industria e il commercio	Art. 25-bis1
Delitti in violazione del diritto di autore	Art. 25-novies
Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25-decies
Reati ambientali	Art. 25-undecies
Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 25-duodecies
Reati di razzismo e xenofobia	Art. 25-terdecies
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Art. 25-quaterdecies
Reati tributari	Art. 25-quinquedecies
Reati di contrabbando	Art. 25-sexiesdecies
Reati transnazionali	Si veda Nota <sup>1</sup>
Qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini	Si veda Nota <sup>2</sup>
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art. 25-otties.1
Delitti contro il patrimonio culturale	Art. 25-septiesdecies
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Art. 25-duodevicies

I presupposti perché un ente possa incorrere in tale responsabilità sono:

- che un soggetto che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione all'interno della sua struttura (soggetto in *posizione apicale*), ovvero, un soggetto sottoposto alla direzione e alla vigilanza di un apicale (soggetto in *posizione sub-apicale*) abbia commesso uno degli illeciti previsti dal Decreto;
- che l'illecito sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;

<sup>1</sup> Non inseriti nel corpus del Decreto *de quo*, sono espressamente richiamati dalla Legge n. 146 del 16 marzo 2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001".

<sup>2</sup> Non inseriti nel corpus del Decreto *de quo* sono espressamente richiamati dalla Legge n. 9 del 14 gennaio 2013, art. 12, "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini".

- c) che l'illecito commesso dalle persone fisiche costituisca espressione della politica aziendale ovvero derivi da una "colpa di organizzazione".

Si evidenzia che la responsabilità dell'ente sorge soltanto in occasione della realizzazione (o tentata commissione) di determinati tipi di illeciti (gli illeciti richiamati dal D.lgs. n. 231/2001) da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio dello stesso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse ovvero nel vantaggio dell'ente.

Nel caso di commissione o di tentata commissione dei reati presupposto, il Decreto ha introdotto una responsabilità autonoma degli enti, che si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso l'illecito. Pertanto, in aggiunta alle sanzioni a carico del soggetto che ha commesso materialmente il fatto, sono previste le seguenti **misure sanzionatorie irrogabili all'ente** e commisurate alla gravità dell'illecito commesso:

- sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di 1.549.000 Euro, fatto salvo quanto disposto, in materia di *market abuse*, dall'art. 25-*sexies*, comma 2, e più in generale, dagli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 231/2001 (reiterazione, pluralità di illeciti);
- sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio delle attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi) applicabili, anche come misura cautelare, per un periodo compreso tra tre mesi e due anni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 del Decreto "Sanzioni interdittive applicate in via definitiva";
- confisca dell'oggetto del reato (sequestro conservativo, in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (nel caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Gli articoli 6 e 7 del citato Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità, prevedono, tuttavia, una forma specifica di **esonero**. In particolare, nel caso di **illeciti commessi o tentati da soggetti in posizione apicale** (art. 6 del Decreto), l'ente è esente da responsabilità se prova che:

- a) l'organo dirigente ha **adottato** ed efficacemente **attuato**, prima della commissione del fatto, **un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo** a prevenire la commissione di illeciti della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un **organo interno e indipendente** dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (**Organismo di Vigilanza**);
- c) l'Organismo di Vigilanza ha svolto la propria attività con la **dovuta diligenza**;
- d) chi ha commesso il reato ha **eluso fraudolentemente le previsioni del Modello**.

Nel caso di **illeciti commessi da soggetti in posizione sub-apicale** (art. 7 del Decreto), l'ente è esente da responsabilità se i soggetti apicali hanno correttamente adempiuto ai propri obblighi di direzione e di vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza se l'ente, prima della commissione dell'illecito, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire la commissione di illeciti della specie di quello verificatosi.

## 2.2 Delitti tentati

Nei casi di **delitti tentati**<sup>3</sup>, indicati nel Capo I del D.lgs. n. 231/2001 (artt. da 24 a 25-*duodecies*), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre l'ente non risponde quando impedisce volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D.lgs. n. 231/2001).

## 2.3 Reati commessi all'estero

Secondo quanto espressamente previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 231/2001, **l'ente può essere chiamato a rispondere sul territorio dello Stato italiano per i reati contemplati dallo stesso Decreto commessi all'estero.**

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente in relazione ai reati commessi all'estero sono:

- i. il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 231/2001;
- ii. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- iii. l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.. Il rinvio agli artt. da 7 a 10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*duodevicies* del D.lgs. n. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. da 7 a 10 c.p., l'ente potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad *hoc*;
- iv. sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

## 2.4 Linee Guida delle Associazioni di categoria

L'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001, al comma 3, stabilisce che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2 del Decreto stesso, sulla base di **codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti**, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

---

<sup>3</sup> Secondo l'art. 56, comma 1 c.p. risponde di delitto tentato: "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto (...) se l'azione non si compie o l'evento non si verifica".





Nella predisposizione del presente documento, FLMM ha fatto riferimento, oltreché alle disposizioni vigenti in materia, anche alle **“Linee Guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”** redatte e successivamente aggiornate da Confindustria, nonché alle **“Linee Guida per l'adozione del modello organizzativo e gestionale”** emanate in materia dall'AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata).

I punti fondamentali che tali linee guida, aventi carattere generale, individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così sintetizzati:

- identificazione dei rischi reato legati allo svolgimento dell'attività dell'ente;
- identificazione di un Organismo di Vigilanza, nonché dei relativi requisiti, compiti, poteri e obblighi di informazione;
- predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati, tra cui meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni (adozione di appositi protocolli/procedure).

### 3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI FLMM

#### 3.1 Requisiti Generali

L'obiettivo di FLMM è quello di definire e implementare un proprio efficace **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** al fine di garantire condizioni di **correttezza** e **trasparenza** nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nonché di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità prevista dal Decreto (artt. 6 e 7) nel caso di commissione ovvero di tentata commissione di illeciti a vantaggio dell'ente.

Lo **scopo** del Modello di FLMM, integrato dal Codice Etico, è la predisposizione di un **sistema strutturato e organico di procedure ed attività di controllo** finalizzate alla riduzione del rischio che siano commessi o tentati degli illeciti, da parte dei soggetti legati a vario titolo alla Fondazione.

Il Modello adottato da FLMM risponde alle seguenti **esigenze**:

1. individuare le **attività** nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
2. prevedere **specifiche procedure** (o protocolli) dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente;
3. individuare modalità di **gestione delle risorse finanziarie** idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a monitorare il funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un **sistema disciplinare** interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento alla **gestione di eventuali segnalazioni di violazioni ex D.lgs. n. 231/2001**, il Modello di FLMM prevede quanto di seguito riportato, ai sensi dell'**art. 6, comma 2, lettera d) e comma 2-bis del D.lgs. n. 231/2001**, questo ultimo come modificato dal decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 – **DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 recante l'“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”** (atto normativo in materia di *whistleblowing*):

- a) **canali di segnalazione idonei a consentire, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte**; tale canale garantisce, nell'ambito delle attività di gestione della segnalazione, la **riservatezza piena** dell'identità del segnalante, ove fornita;

- b) il **divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante** per motivi collegati, direttamente o indirettamente, all'avvenuta segnalazione;
- c) un **adeguato sistema disciplinare** (sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate).

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, innanzitutto, a determinare una piena consapevolezza tra i suoi destinatari che:

- a) l'**ipotesi di commettere qualsiasi illecito è fortemente condannata da FLMM** anche quando apparentemente quest'ultima potrebbe trarne un vantaggio;
- b) l'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni di legge e alla normativa aziendale interna espone al rischio di **conseguenze penalmente rilevanti non solo gli autori dell'illecito, ma anche FLMM**;
- c) FLMM intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso una **costante attività di verifica** affidata all'Organismo di Vigilanza e la comminazione di **sanzioni disciplinari o contrattuali** nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente Modello (principi generali di comportamento, presidi operativi, normativa interna aziendale).

### 3.2 Attività propedeutiche alla predisposizione del Modello

La predisposizione del Modello è subordinata ad un **preventivo processo di risk assessment** che si è articolato nelle seguenti attività:

- identificazione dei potenziali rischi di commissione o di tentata commissione degli illeciti previsti dal D.lgs. n. 231/2001 nell'ambito dei processi gestiti dalla Fondazione ("rischio inerente");
- individuazione dei presidi adottati dalla Fondazione idonei a prevenire la commissione di illeciti;
- valutazione del "rischio residuo" (determinato come rischiosità inerente al netto dei presidi esistenti);
- eventuale individuazione di interventi organizzativi volti ad allineare, attraverso il rafforzamento dei presidi esistenti, il livello di rischiosità residua al livello di esposizione al rischio ritenuto accettabile dal *management* della Fondazione (*risk tolerance*), anche in funzione della ferma volontà di questa ultima di rispettare appieno i dettami del Decreto.

Il *risk assessment* è un processo iterativo: al fine di aggiornare tempestivamente il Modello esso dovrà essere ripetuto ogni qual volta interverranno modifiche normative ovvero modifiche dell'attività svolta da FLMM, in grado di incidere sul livello di esposizione dell'ente al potenziale rischio di commissione di illeciti.

### 3.3 Principi regolatori del Modello

Per la predisposizione e implementazione del proprio Modello, FLMM ha definito:

- **regole comportamentali** idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- una chiara e formalizzata **assegnazione di poteri e di responsabilità e livelli autorizzativi**, coerenti con le mansioni attribuite;
- **documentazione normativa** per le singole attività aziendali.

In particolare, il **sistema delle deleghe e dei poteri di firma** prevede che:

- le **deleghe e i poteri di firma** conferiti siano **coerenti con la posizione organizzativa** ed aggiornati in conseguenza di eventuali variazioni della stessa;
- i **poteri** specificati nel sistema in oggetto siano **allineati e coerenti con gli obiettivi della Fondazione**;
- siano assegnate **autonomia decisionale e di spesa adeguate alla funzione e ai compiti** conferiti;
- in ogni delega siano **specificati i poteri del delegato** e il soggetto cui il delegato riporta.

La **normativa aziendale interna** prevede che:

- vengano definite e regolamentate le **modalità e le tempistiche** di svolgimento delle attività aziendali identificate a rischio di commissione di reati;
- sia garantita, ove possibile, l'**oggettività dei processi decisionali**;
- siano definite le attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli della Fondazione dei principi generali e delle procedure specifiche, al fine di minimizzare la manifestazione dei reati previsti dalle disposizioni normative;
- sia garantita la **separazione delle funzioni**, anche al fine di efficientare la gestione delle attività aziendali;
- sia garantita la **tracciabilità delle operazioni** (sia legate alle attività operative che a quelle di controllo), volta ad assicurare che ogni operazione, transazione e/o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- sia predisposto un efficace **sistema dei controlli interni a più livelli**, che assicuri un'adeguata e tempestiva attività di monitoraggio sulla completezza, veridicità, correttezza e accuratezza delle informazioni e dei dati circolarizzati all'interno della Fondazione e all'esterno di essa, nonché la riservatezza nella trasmissione degli stessi.



### 3.4 *Aggiornamento, modifiche e integrazioni del Modello*

Il Modello è **aggiornato in occasione di modifiche intervenute nell'organizzazione aziendale e/o nello scenario normativo di riferimento.**

Le **successive modifiche e integrazioni** di carattere sostanziale del Modello, così come eventuali aggiornamenti del Codice Etico, sono **rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione** (di seguito anche "CdA") di FLMM.

La Fondazione si impegna a una **tempestiva diffusione di tutti gli aggiornamenti** del Codice Etico e del presente Modello tra i rispettivi destinatari. Inoltre, provvede all'organizzazione delle necessarie sessioni interne di *training* dedicate ai temi in oggetto.

#### **4 FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI**

##### *4.1 Attività svolta*

OMISSIS

##### *4.2 Struttura di governance e controllo*

OMISSIS

##### *4.3 Organigramma*

OMISSIS

## 5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 5.1 Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto previsto dal Decreto, l'organo di controllo sul Modello deve essere interno all'ente (art. 6 comma 1, lettera b) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di verifica; all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV" o "Organismo") è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Allo stato attuale, **in FLMM le funzioni di Organismo di Vigilanza sono attribuite ai tre membri del Collegio dei Revisori Legali e a un professionista esterno:**

<b>Presidente OdV</b>	Dott. Stefano Fralleoni
<b>Membro OdV</b>	Dott. Andrea Collalti
<b>Membro OdV</b>	Dott. Salvatore Colitta
<b>Membro OdV</b>	Avv. Andrea Schifani

L'OdV resta in carica sino alla scadenza del mandato del CdA e l'incarico può essere rinnovato. In ogni caso, rimane in funzione sino alla nomina dei successori.

La modifica della composizione dell'OdV e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

È, altresì, rimessa al CdA la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza, in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, e di apportare, mediante propria delibera, le eventuali integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie.

L'Organismo di Vigilanza è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, tra i quali dovrà essere necessariamente presente il Presidente.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la determinazione assunta dal Presidente.

I membri dell'Organismo pongono in essere anche in via disgiunta le azioni necessarie per l'attuazione delle decisioni assunte collegialmente. L'attività dell'OdV è disciplinata in un apposito Regolamento formalizzato e approvato dal medesimo organo di controllo.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

L'OdV deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- **indipendenza e autonomia** dai vertici operativi della Fondazione, al fine di garantire l'imparzialità e la possibilità di operare anche quando esso sia chiamato a vigilare sull'applicazione del Modello da parte del vertice. Si ritiene non eleggibile, ad esempio, un esponente di rilievo<sup>4</sup>, interno all'organizzazione, o un suo stretto familiare. Più in generale, è richiesto il mancato coinvolgimento dell'eventuale membro interno dell'OdV in attività sensibili in ambito "231" (area amministrativa, gestione personale, funzione acquisti, area salute e sicurezza sul lavoro e gestione aspetti ambientali, ecc.), ciò al fine di prevenire il

<sup>4</sup> Si considerano "esponenti di rilievo", ad esempio: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consigliere Delegato, i Dirigenti con responsabilità strategiche.

potenziale conflitto di interessi che verrebbe a determinarsi con riferimento al soggetto auditor e al tempo stesso auditato;

- **professionalità**, per garantirne le capacità di azione in un contesto che richiede spiccate doti di identificazione, di valutazione e di gestione dei rischi e analisi delle procedure, nonché competenze in ambito di *management* sanitario, organizzazione aziendale, finanza e amministrazione, gestione della salute e sicurezza sul lavoro e degli aspetti ambientali e di diritto; si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività di controllo, ma anche consulenziale;
- **continuità di azione**, volta a garantire la costante ed efficace attività di monitoraggio dei rischi di commissione di illeciti e di aggiornamento del Modello.

L'Organismo, per garantire l'efficace esercizio della sua funzione e la continuità della sua azione, deve essere titolare di una propria autonoma disponibilità di spesa, rapportata ad ipotesi di interventi straordinari, urgenti e riservati.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione di FLMM provvede a dotare l'OdV di un fondo adeguato - da impiegare esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni - attraverso l'assegnazione di un *budget* riservato, argomentando eventuali differenze, in termini di risorse finanziarie concesse, rispetto alle richieste avanzate dall'OdV.

L'eventuale utilizzo del *budget* di spesa deve essere oggetto di un'apposita informativa al CdA.

## 5.2 Cause di ineleggibilità e decadenza da membro dell'Organismo di Vigilanza

Costituiscono **cause di ineleggibilità e decadenza da membro dell'OdV**:

- aver subito un'infermità tale da rendere il componente inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza;
- aver commesso un grave inadempimento dei propri doveri;
- essere stata esercitata l'azione penale, nelle forme previste dal codice di procedura penale, in relazione ad uno dei reati (consumati o tentati) previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto (ovvero in relazione ad altri illeciti contemplati da altra normativa che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente); a questo fine, sono immediatamente ed automaticamente recepite nel presente Modello eventuali modificazioni e/o integrazioni delle fattispecie di reato previste dal Decreto;
- essere destinatario di misure cautelari personali, coercitive o interdittive, per uno dei reati (consumati o tentati) previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto (ovvero in relazione ad altri illeciti contemplati da altra normativa che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente);
- avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;



- avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, ad una pena non inferiore a sei mesi di reclusione per uno dei delitti previsti dal D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e s.m.i. (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*), ovvero per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica o in materia tributaria; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
- avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice civile (*Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati*); la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
- essere stati sottoposti, in via definitiva, ad una delle misure di prevenzione previste dall'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*);
- essere coniuge, ovvero parente o affine entro il III grado di dipendenti o di collaboratori, a qualsiasi titolo, di dirigenti (con contratto di lavoro subordinato e/o di consulenza), di Consiglieri di Amministrazione e di membri del Collegio dei Revisori Legali della Fondazione;
- limitatamente ai componenti di provenienza esterna, non essere legati, o non essere stati legati negli ultimi cinque anni, da rapporti continuativi di prestazione d'opera con la Fondazione, che ne possano ragionevolmente compromettere l'autonomia e l'indipendenza;
- essere stato interdetto, inabilitato, affiancato da un amministratore di sostegno;
- essere stato assente, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni dell'OdV.

Preliminarmente alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, il CdA verifica l'assenza di cause di ineleggibilità degli stessi. L'Organismo di Vigilanza, in occasione della prima adunanza svolta successivamente alla propria nomina, accerta, in relazione a ciascun componente, l'assenza di eventuali cause di decadenza da membro dell'OdV.

Il membro dell'OdV, che versi in una condizione di ineleggibilità o decadenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Fuori dei casi precedenti, il CdA può comunque ritenere ineleggibile o revocare dall'incarico colui nei cui confronti sia stato iniziato un procedimento penale per i reati, consumati o tentati, previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto (ovvero in relazione ad altri illeciti contemplati da normativa che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente), nonché per delitti dolosi, consumati o tentati, commessi con violenza o minaccia alle persone o per delitti, consumati o tentati, contro il patrimonio, mediante violenza o frode, ovvero per reati societari o per taluni dei delitti previsti dal D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i. (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*).

L'OdV o uno dei suoi membri può essere inoltre revocato, con delibera del CdA, per inadempienza agli obblighi, di seguito stabiliti, o comunque per comportamenti gravemente lesivi dei principi di imparzialità, correttezza e trasparenza connessi allo svolgimento dell'incarico o legati all'attività della Fondazione, ovvero per la perdita dei c.d. requisiti di onorabilità.

I componenti dell'OdV possono recedere in qualsiasi momento dall'incarico, previa comunicazione inviata, con raccomandata a.r. ovvero tramite posta elettronica certificata, al Consiglio di

Amministrazione; il recesso diviene operativo, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

In caso di revoca, il CdA provvede alla nomina contestuale di un nuovo membro, mentre, in caso di recesso, vi provvede entro trenta giorni dalla ricezione del recesso e, comunque, nella prima adunanza successiva.

Ove la revoca o il recesso riguardi singoli componenti dell'OdV, i componenti di nuova nomina restano in carica fino al termine di durata dell'Organismo, mentre, ove riguardi l'OdV nella sua interezza, il nuovo Organismo avrà l'ordinaria durata come definita dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina dello stesso.

### 5.3 Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV sono assegnati i seguenti **compiti**:

- a) **vigilare sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello;**
- b) **promuovere** la conoscenza e la puntuale attuazione dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, individuando con il supporto delle Funzioni aziendali competenti gli **interventi formativi e di comunicazione** più opportuni;
- c) **vigilare sull'osservanza del Modello** da parte di tutti i suoi destinatari:
  1. programmando le attività di verifica;
  2. effettuando controlli (pianificati e non pianificati) sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio e procedendo alla loro formalizzazione (verifica dell'aggiornamento e del rispetto della normativa aziendale interna, del sistema di deleghe e poteri di firma in termini di coerenza tra le responsabilità e i poteri conferiti e le attività espletate, della conoscenza del Modello, etc.);
  3. effettuando incontri periodici con il Consiglio di Amministrazione, l'organo con funzione di controllo, al fine di confrontarsi, verificare e relazionare in merito alle attività di *compliance* della Fondazione al Decreto;
  4. promuovendo incontri con il CdA, ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento per discutere in materie inerenti al funzionamento e l'efficacia del Modello;
- d) **promuovere l'attivazione di provvedimenti disciplinari** in caso di violazioni accertate del Modello;
- e) **curare l'aggiornamento del Modello**:
  1. valutando con la collaborazione delle Funzioni competenti, le iniziative propedeutiche all'aggiornamento del Modello;
  2. valutando le modifiche organizzative/gestionali e gli adeguamenti legislativi delle norme cogenti, in termini di loro impatto sul Modello;
  3. predisponendo misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio;

4. proponendo al CdA, le modifiche al Modello, rese necessarie da significative violazioni delle prescrizioni, da mutamenti dell'organizzazione, da interventi legislativi che ne richiedano l'adeguamento o dall'effettiva / tentata commissione di reati;
  5. disponendo l'esecuzione dell'analisi di rischio in caso di elementi nuovi ovvero al manifestarsi della necessità oggettiva di effettuare una nuova valutazione del rischio;
- f) **garantire un flusso di informazioni verso i vertici della Fondazione (CdA) e verso l'organo con funzione di controllo**, anche tramite la redazione e la distribuzione di apposita reportistica periodica;
- g) **predisporre un efficace ed efficiente sistema di comunicazione interna** al fine di ottenere il riporto di informazioni rilevanti ai sensi del Decreto (ad es.: flussi informativi a carattere periodico ovvero al verificarsi di determinati eventi, trasmessi a cura delle Funzioni aziendali, segnalazione di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello).

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, **all'OdV è attribuita la facoltà di:**

- **emanare disposizioni interne intese a regolare l'attività dell'Organismo** (c.d. "Regolamento"). Tali disposizioni sono emanate in autonomia dall'Organismo di Vigilanza; non devono essere in contrasto con il presente Modello né con le norme della Fondazione;
- **accedere senza restrizioni e senza obbligo di preavviso a tutte le informazioni aziendali** che lo stesso reputi rilevanti per la sua attività;
- **ricorrere a professionisti esterni** (soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) per compiti di natura tecnica, ovvero per l'esecuzione di attività di verifica a supporto dell'azione dell'OdV, a cui fa capo in via esclusiva la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello;
- **richiedere che qualsiasi Funzione aziendale fornisca tempestivamente le informazioni**, i dati e/o le notizie idonee ad individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali, rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, nonché a verificare l'effettiva attuazione del Modello da parte delle strutture organizzative aziendali.

Si evidenzia che l'Organismo di Vigilanza è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni e deve astenersi dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli relativi all'espletamento dell'incarico.

In ogni caso, **ogni informazione in possesso dell'Organismo di Vigilanza viene trattata in conformità alle previsioni normative vigenti in materia di *privacy*.**

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da nessun altro organismo o struttura della Fondazione, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione vigila sull'adeguatezza del suo intervento, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento ed efficacia del Modello.

## 5.4 Segnalazioni di violazioni “231” verso l’Organismo di Vigilanza

### 5.4.1 Definizione di “violazioni 231” e di “persona segnalante”

#### “Violazioni 231”

Per “violazioni 231” si intendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell’articolo 2, comma 1, del D.lgs. n. 24/2023<sup>5</sup>.

In tema di violazioni, più in generale, della normativa applicabile alla Fondazione, si evidenzia che il sistema di segnalazioni di “violazioni 231” qui avanti descritto è integrato da un sistema di segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile delle informazioni delle violazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6), che la Fondazione è tenuta ad adottare ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 (articolo 3, comma 2, lettera b)).

Tale ulteriore sistema di segnalazione è adeguatamente disciplinato in apposita normativa interna della Fondazione, cui il presente Modello Organizzativo rinvia in un’ottica di opportuno coordinamento.

#### “Persona segnalante”

Potenziali autori di “segnalazioni 231” sono:

- i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante la *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*, o dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

---

<sup>5</sup> Si riporta di seguito la disciplina contenuta nei numeri 3), 5) e 6) dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 24/2023: 3) *illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;* 4) *atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;* 5) *atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;* 6) *atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).*

- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, recante *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”* nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile (*“Controversie individuali di lavoro”*) e all’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Fondazione;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Fondazione;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Fondazione;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Fondazione.

La tutela delle persone segnalanti di cui sopra si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico di cui sopra non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Fermo quanto previsto nell’articolo 17, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 24/2023, le misure di protezione di cui al capo III dello stesso decreto, si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

#### 5.4.2 Canali di segnalazione interna

Ai sensi dell’**art. 6, comma 2, lettera d) e comma 2-bis del D.lgs. n. 231/2001**, questo ultimo come modificato dal decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 – **DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 recante l’“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23**



**ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"** (atto normativo in materia di *whistleblowing*) – la Fondazione ha istituito dei **canali di segnalazione interna verso l'OdV** affinché tale organo possa vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

Per **segnalazione interna** si intende, ai sensi del sopra menzionato D.lgs. n. 24/2023, una **comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni ex D.lgs. n. 231/2001, presentata tramite i canali (di segnalazione interna) dedicati.**

I **canali di segnalazione interna** adottati da FLMM presentano caratteristiche tali da **garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, ove resa nota, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.**

È fatto obbligo di presentare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza **segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo, accertate o presunte, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti**, di cui il mittente sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni lavorative svolte, non rientranti, come sopra anticipato, nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 24/2023.

Si evidenzia che **l'Organismo di Vigilanza ricopre anche il ruolo di Gestore del Sistema di Whistleblowing** istituito dalla Fondazione ai sensi del sopra citato D.lgs. n. 24/2023.

Ciò premesso, la segnalazione di violazioni ex D.lgs. n. 231/2001 può essere effettuata scrivendo all'**indirizzo di posta elettronica**, afferente al sistema di *whistleblowing*, di seguito indicato e, altresì, pubblicato dalla Fondazione - in apposita sezione dedicata - sul sito *web* aziendale:

whistleblowingflmm@idi.it

Alternativamente le segnalazioni di violazioni ex D.lgs. n. 231/2001 possono essere effettuate **tramite posta fisica** indirizzando un'informativa all'indirizzo della Sede Legale della Fondazione, di seguito riportato:

alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza di Fondazione Luigi Maria Monti

Via Monti di Creta 104, 00167 Roma

La segnalazione interna, in forma scritta, eventualmente presentata ad un soggetto diverso dall'Organismo di Vigilanza / Gestore del Sistema di *Whistleblowing* è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante, qualora identificatasi.

Alternativamente le segnalazioni interne sono effettuate in forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza / Gestore del Sistema di *Whistleblowing*, fissato entro un termine ragionevole.

#### 5.4.3 Gestione dei canali di segnalazione interna

Nell'ambito della **gestione dei canali di segnalazione interna**, l'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, assicurando la più adeguata diffusione del presente Modello sia tra il personale della Fondazione sia tra i soggetti che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono con la stessa un rapporto giuridico (in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D.lgs. n. 24/2023).

Con particolare riferimento alle lettere c) e d), di cui sopra, si evidenzia che successivamente alla ricezione della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza provvede ad effettuare le **necessarie verifiche**. In caso di **infondatezza** della segnalazione procede con l'**archiviazione** del fascicolo prodotto, comunicando al segnalante, nei termini sopra riportati, l'esito motivato e la conclusione del procedimento.

Qualora invece sia accertata la responsabilità del soggetto segnalato, ne viene data **tempestiva comunicazione, oltre che al segnalante e al segnalato**, sempre nei termini sopra riportati, **anche ai referenti aziendali deputati ad assumere le più opportune iniziative ovvero, nei casi più gravi, all'Autorità Giudiziaria competente**. In tale ipotesi, **la Fondazione provvederà ad applicare adeguati provvedimenti disciplinari a carico del responsabile della violazione, ciò coerentemente con quanto stabilito dal sistema sanzionatorio, dalla stessa adottato in materia di D.lgs. n. 231/2001**, così come formalizzato al capitolo 7 del presente Modello.

Nel caso in cui la violazione riguardi il **personale dipendente o soggetti terzi** (fornitori, consulenti, etc.), la decisione in merito ai provvedimenti da adottare spetta al **Consigliere Delegato**.

Qualora la violazione riguardi invece un **componente degli Organi Sociali**, la decisione sull'azione da intraprendere spetta, **in caso di sua appartenenza al Collegio dei Revisori Legali, agli altri membri di tale organo e al Consiglio di Amministrazione, in caso di appartenenza a quest'ultimo, agli altri componenti del medesimo, sentito il Collegio dei Revisori Legali**.

#### 5.4.4 Obbligo di riservatezza

Le segnalazioni di eventuali violazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte da decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al precedente periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui sopra è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La Fondazione tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Fermo restando quanto sopra previsto, nelle procedure di segnalazione interna la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

#### 5.4.5 Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, effettuato nell'ambito della gestione delle segnalazioni di violazioni, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte da decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-*undecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante



il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, integrato con le modifiche introdotte da decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Fondazione, in qualità di Titolare del trattamento, per il tramite dell’Organismo di Vigilanza / Gestore del Sistema di *Whistleblowing*, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Nella definizione del proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, la Fondazione ha individuato misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati. FLMM disciplina, inoltre, il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

#### 5.4.6 Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 12 del D.lgs. n. 24/2023 e del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679.

#### 5.4.7 Misure di protezione del segnalante (divieto di ritorsione)

##### Condizioni per la protezione della persona segnalante

Al segnalante dell’eventuale violazione “231” si applicano le più **adeguate misure di protezione**, qui avanti descritte, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva **fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di applicazione della disciplina** sopra richiamata in tale ambito;
- la **segnalazione** è stata **effettuata sulla base di quanto al riguardo previsto dal presente Modello Organizzativo**, coerentemente con i dettami contenuti nel D.lgs. n. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Salvo quanto previsto dall’articolo 20 del D.lgs. n. 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le

tutele di cui al presente paragrafo non sono garantite e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

### Divieto di ritorsione

Le persone **segnalanti non possono subire alcuna ritorsione**.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati rispetto alle relative prescrizioni del Modello, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone segnalanti, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), per «**ritorsione**» si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Di seguito sono indicate **talune fattispecie che** - qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), del D.lgs. n. 24/2023 - **costituiscono ritorsioni**:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

### Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC ("Autorità Nazionale Anticorruzione") l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite dagli enti di cui sopra consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

L'autorità giudiziaria ovvero l'autorità amministrativa cui la persona segnalante si è eventualmente rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni può richiedere all'ANAC informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate. Nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, si osservano le forme di cui agli articoli 210 e seguenti del Codice di procedura civile, nonché di cui all'articolo 63, comma 2, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

### Protezione dalle ritorsioni

I segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In tale ipotesi **l'ANAC informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.**

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della Funzione Pubblica e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21 del D.lgs. n. 24/2023, più avanti richiamate nel presente documento.

Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Le persone segnalanti che siano state licenziate a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi

dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsione e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione della relativa disciplina.

#### Limitazioni della responsabilità

**Non è punibile la persona segnalante** che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 24/2023 o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, **quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata ai sensi delle prescrizioni sopra definite** a proposito delle condizioni per la protezione della persona segnalante.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra è esclusa, altresì, ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

#### Rinunce e transazioni

**Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele sopra indicate in tema di protezione dei segnalanti, non sono valide** salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del Codice civile.

#### 5.5 Sanzioni ANAC

Ai sensi dell'articolo 21 del D.lgs. n. 24/2023, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti **sanzioni amministrative pecuniarie**:

- **da 10.000 (diecimila) euro a 50.000 (cinquantamila) euro** quando accerta che sono state commesse **ritorsioni** o quando accerta che la **segnalazione** è stata **ostacolata** o che **si è**

**tentato di ostacolarla** o che è stato **violato l'obbligo di riservatezza** che si è tenuti a rispettare;

- **da 10.000 (diecimila) euro a 50.000 (cinquantamila) euro** quando accerta che non **sono stati istituiti canali di segnalazione**, che **non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del D.lgs. n. 24/2023**, nonché quando accerta che **non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute**;
- **da 500 (cinquecento) euro a 2.500 (duemilacinquecento) euro**, nel caso in cui - salvo quanto sopra previsto a proposito delle limitazioni della responsabilità (si rinvia al relativo paragrafo) - **la persona segnalante sia condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia** (responsabilità penale ovvero responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave).

Nel sistema disciplinare adottato dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del D.lgs. n. 231/2001 - descritto nel successivo Capitolo n. 7 cui si rinvia - sono incluse sanzioni nei confronti di coloro che sono ritenuti responsabili degli illeciti di cui sopra.

#### 5.6 *Ulteriori flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*

Per avere la massima efficienza operativa, **all'OdV deve essere garantito l'accesso senza restrizioni e senza obbligo di preavviso a tutte le informazioni aziendali che lo stesso reputi rilevanti per la sua attività.**

In proposito si evidenzia che ai fini dello svolgimento dei propri compiti di vigilanza, l'OdV, eventualmente coadiuvato da consulenti esterni, dà attuazione ad un **piano periodico di verifiche ex D.lgs. n. 231/2001** aventi ad oggetto processi ritenuti sensibili in tale ambito.

Al fine di agevolare i compiti di vigilanza propri dell'OdV, **è stato istituito il seguente indirizzo di posta elettronica allo stesso dedicato e riservato:**

odvflmm@idi.it

cui devono pervenire i **flussi informativi, qui avanti riportati, da attivare al verificarsi degli eventi sottostanti:**

- **segnalazioni di eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria**, dai quali emerga lo svolgimento di indagini per illeciti ai sensi del Decreto in cui possa essere coinvolta la Fondazione;
- **adeguata informativa in merito ad eventuali richieste di assistenza legale** inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;

- **adeguata informativa in merito ad eventuali procedimenti disciplinari** a carico dei dipendenti con indicazione delle correlate sanzioni comminate ovvero ai **provvedimenti di archiviazione** di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- **eventuali report** predisposti dai Responsabili di funzione della Fondazione nell'ambito dello svolgimento delle attività affidate, dalle quali siano emersi **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità** rispetto ai dettami del D.lgs. n. 231/2001;
- **adeguata informativa in merito all'avvio e alla conclusione di eventuali ispezioni condotte da Enti Pubblici presso le sedi di FLMM e**, non appena disponibile, **relativo verbale ispettivo contenente gli esiti dell'indagine**;
- **adeguata informativa in merito ad eventuali modifiche intervenute nell'ambito dell'assetto organizzativo-gestionale della Fondazione**, delle **attività dalla stessa svolte**, del **sistema di deleghe e poteri di firma** adottato, nonché della **normativa aziendale interna**.

#### 5.7 Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza, **l'OdV riferisce al CdA per sua opportuna conoscenza:**

- ❖ **mediante relazione scritta, circa lo stato di attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante l'anno** (indicazione di eventuali criticità riscontrate e dei correlati interventi raccomandati);
- ❖ **trasmettendo il piano annuale delle verifiche** predisposto per l'anno di riferimento (*Audit Plan 231*).

**L'OdV potrà essere invitato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione** per riferire su particolari eventi o situazioni relative all'efficacia e all'efficienza del Modello; potrà, altresì, in ogni momento chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione qualora ritenga opportuno un esame o un intervento del suddetto organo circa l'adeguatezza del Modello.

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (elettronico o cartaceo) per un periodo di dieci anni.

## 6 DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO E DEL MODELLO

### 6.1 *Informazione e formazione dei dipendenti*

Ai fini dell'efficacia del presente Modello (integrato dal Codice Etico), è obiettivo della Fondazione assicurare **nei confronti dei dipendenti** una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute.

L'adozione del presente Modello ed eventuali suoi successivi aggiornamenti è comunicata **a tutti i dipendenti della Fondazione**, tramite apposita **informativa interna** nella quale è indicata la modalità di consultazione del documento (pubblicazione nella *intranet* aziendale o condivisione formato cartaceo).

Il dipendente è chiamato a rilasciare una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione dei documenti e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

L'attività di **formazione**, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza della Fondazione (particolare attenzione deve essere attribuita alla formazione dei soggetti in posizione apicale).

Al termine di ciascuna sessione di formazione è prevista la compilazione da parte di tutti i partecipanti di un questionario volto a misurare l'efficacia della formazione erogata.

L'attività di informazione e formazione in ambito "231" è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza.

### 6.2 *Diffusione alle controparti terze*

In seguito all'approvazione del Codice Etico e del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione, le controparti esterne (collaboratori esterni, fornitori, consulenti, *partner*, pazienti, ecc.) dovranno essere informate in merito ai principi e ai presidi adottati dalla Fondazione per la prevenzione dei rischi-reato ex D.lgs. n. 231/2001.

A tal fine, la Fondazione provvede alla pubblicazione sul proprio sito *web* della versione integrale del Codice Etico o e di un estratto del Modello in vigore. Laddove ritenuto opportuno, può essere indirizzata alla controparte un'apposita informativa (cui è allegato il Modello o indicativa delle modalità di consultazione del documento) con contestuale richiesta alla stessa di accettazione e di impegno al rispetto dei contenuti per le parti di competenza.

## 7 IL SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un **sistema di sanzioni** (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di condotta imposte dal Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantirne l'effettività. La definizione di un sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) e comma 2 *bis*, lettera d) del D.lgs. n. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto. Infatti, le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Fondazione in piena autonomia indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano determinare l'illecito e che l'Autorità Giudiziaria intenda perseguire tale illecito.

Nella definizione del sistema sanzionatorio, è necessario tenere conto dei seguenti fattori:

- il sistema deve operare in base al **principio della gradualità**, comminando sanzioni proporzionate alla carica ricoperta dal responsabile dell'infrazione, all'infrazione stessa e all'impatto che questa comporta in termini di esposizione al rischio della Fondazione;
- il sistema non può prescindere dal **rispetto della legislazione vigente**, in particolare dall'art. 2106 del Codice civile (Sanzioni disciplinari).

Si precisa che per **violazione / inosservanza del Modello**, si intende:

- la violazione dei principi espressi dal Codice Etico che prevedono per lo più il divieto di condotte che sono direttamente sanzionate da norme penali conoscibili da chiunque;
- la violazione di quanto previsto dal Modello organizzativo e dalla normativa aziendale interna cui lo stesso rinvia;
- la violazione, in particolare, delle norme previste dalla normativa ambientale e dalla normativa prevista in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.lgs. n. 81/2008 applicabili al contesto operativo della Fondazione;
- qualsiasi violazione degli obblighi informativi verso l'OdV, da parte di soggetti apicali e personale operante nella Fondazione. Costituisce violazione dei suddetti obblighi informativi, la mancata trasmissione totale o parziale o l'invio non veritiero di documenti, dati, informazioni, richieste dallo stesso OdV ovvero previste dal Modello o dalla normativa aziendale interna. Al riguardo, si precisa che per i Consiglieri di Amministrazione, tale obbligo informativo ha efficacia qualora l'esecuzione delle delibere consiliari e le informazioni che ne derivano non siano attribuite per Statuto e/o per delega specifica da parte del CdA ad altro soggetto aziendale ovvero nell'ipotesi in cui uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, trovandosi in una posizione di minoranza rispetto all'organo collegiale, rilevino comportamenti meritevoli di essere segnalati ai fini del D.lgs. n. 231/2001 e del Modello adottato dalla Fondazione;
- la mancata partecipazione, ingiustificata, ai corsi di formazione in materia di D.lgs. n. 231/2001;



- la violazione di qualsiasi altra regola e/o principio espresso nel Modello;
- la violazione di qualsiasi normativa interna e di legge di riferimento ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- ogni inadempimento tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia instaurato con la Fondazione;
- con riferimento esclusivo ai Consiglieri di Amministrazione della Fondazione, la “non curanza” delle proposte di aggiornamento del Modello, avanzate dall’OdV; per “non curanza” si intende la mancata trattazione della informativa sull’aggiornamento entro i dodici mesi successivi alla segnalazione stessa.

Ai soli fini delle violazioni rilevanti ex D.lgs. n. 231/2001, si intende per:

- **violazione lieve/mancanza lieve:** ogni violazione che non abbia prodotto danni e/o pregiudizi di qualunque tipo, compreso il pregiudizio all’immagine dell’ente e non abbia prodotto conseguenze nei rapporti con gli altri esponenti dell’ente stesso;
- **violazione grave /mancanza grave:** ogni violazione di una o più regole o principi previsti nel Modello, nel Codice Etico e nella normativa aziendale interna, tra cui gli obblighi informativi all’OdV, tale da esporre la Fondazione al rischio di applicazione di una sanzione prevista dal D.lgs n. 231/2001;
- **violazione gravissima:** ogni violazione di una o più regole o principi previsti nel Modello, nel Codice Etico e nella normativa aziendale interna, tra cui gli obblighi informativi all’OdV, tale da esporre la Fondazione al rischio di applicazione di una sanzione prevista dal D.lgs n. 231/2001 e da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Nella **valutazione dell’irregolarità** (lieve, grave o gravissima) dovranno essere considerati i seguenti parametri:

- **intenzionalità del comportamento** o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- **natura, specie, mezzi**, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione (ad es.: essersi attivati per neutralizzare gli sviluppi negativi della condotta);
- **gravità del danno** o del pericolo cagionato alla Fondazione;
- sussistenza di **precedenti disciplinari del trasgressore**, nei limiti consentiti dalla legge;
- **mansioni** del lavoratore;
- **posizione funzionale** delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- **altre particolari circostanze** che accompagnano l’illecito disciplinare.

### 7.1 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati

La violazione delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare da parte dei dipendenti interni alla Fondazione.

Il seguente sistema sanzionatorio, riferito ai **lavoratori subordinati**, è definito nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 "Sanzioni Disciplinari" della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori) e di eventuali normative speciali applicabili, coerentemente con le disposizioni contenute in merito dal CCNL applicato alla Fondazione - CCNL A.R.I.S. - A.N.M.I.R.S.:

1. **rimprovero verbale;**
2. **rimprovero scritto;**
3. **sospensione dal servizio e dalla retribuzione** per un periodo non superiore a 10 giorni;
4. **licenziamento per giustificato motivo;**
5. **licenziamento per giusta causa.**

Il dipendente incorre nel provvedimento dell'**ammonizione verbale**, qualora:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio, non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza, ometta di svolgere i controlli previsti dalle procedure, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Fondazione con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

nel provvedimento dell'**ammonizione scritta**, qualora:

- violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza della Fondazione con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

nel provvedimento della **sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro**, qualora:

- nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Fondazione, arrechi danno alla Fondazione o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei beni dell'ente, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Fondazione o il compimento di atti contrari ai sui

interessi parimenti derivanti dalla “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Fondazione con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo”.

nel provvedimento del **licenziamento disciplinare con preavviso**, qualora:

- adottati, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di una condotta illecita rilevante ai sensi del Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio per la Fondazione.

e nel provvedimento del **licenziamento disciplinare senza preavviso**, qualora:

- adottati, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Fondazione di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di “atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Fondazione nei suoi confronti”, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la Fondazione.

Il sistema disciplinare “231” è soggetto a costante verifica e valutazione da parte del Responsabile Risorse Umane, rimanendo quest’ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su segnalazione dell’Organismo di Vigilanza e sentiti i referenti aziendali in possesso dei necessari poteri deliberativi in tale ambito.

## 7.2 Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di **violazione, da parte di Dirigenti della Fondazione**, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell’espletamento di attività connesse alle aree a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso, **FLMM provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee** in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Le sanzioni saranno commisurate al livello di responsabilità del dirigente, all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all’intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Fondazione può ragionevolmente ritenersi esposta, ai sensi e per gli effetti del Decreto, a seguito della condotta censurata.

### 7.3 Misure nei confronti dei Consiglieri di Amministrazione

In caso di **violazione** della normativa vigente, del Modello, del Codice Etico o della normativa aziendale interna **da parte dei Consiglieri di Amministrazione della Fondazione**, l'OdV informa l'intero Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo interno (qualora non coincidente con lo stesso OdV), i quali provvederanno ad assumere le più opportune iniziative.

Le sanzioni applicabili nei confronti dei Consiglieri di Amministrazione sono parametrare alla gravità dell'infrazione commessa. In capo ai Consiglieri di Amministrazione, è possibile applicare le seguenti sanzioni:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- sanzione pecuniaria da 2.000 (duemila) Euro a 30.000 (trentamila) Euro;
- la revoca di una o più deleghe;
- la destituzione dalla carica nei casi in cui la violazione è talmente grave da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario esistente tra l'Amministratore e la Fondazione.

Resta ferma la possibilità di un'eventuale azione di responsabilità verso il Consigliere di Amministrazione in presenza, ad esempio, di un procedimento penale a suo carico in relazione a reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001.

Le sanzioni previste dalla Fondazione per i propri Consiglieri di Amministrazione nel caso di violazioni del Modello costituiscono un sistema distinto e autonomo rispetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente. Pertanto, si presuppone che l'Amministratore all'atto della nomina si impegni contrattualmente a rispettare le previsioni del Modello e a soggiacere alle sanzioni ivi stabilite ("**sanzioni convenzionali**").

### 7.4 Misure nei confronti dei membri del Collegio dei Revisori Legali (nell'ipotesi non coincida con l'OdV)

In caso di **violazione** del presente Modello **da parte di uno o più membri del Collegio dei Revisori Legali** (evidentemente laddove non siano membri dell'OdV), l'Organismo di Vigilanza informa i restanti componenti del Collegio e i Consiglieri di Amministrazione, i quali prenderanno i più opportuni provvedimenti.

Le sanzioni applicabili nei confronti dei Revisori dei Conti sono parametrare alla gravità dell'infrazione commessa. Di seguito, le possibili sanzioni applicabili:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- sanzione pecuniaria da 1.000 (mille) Euro a 15.000 (quindicimila) Euro;
- la destituzione dalla carica nei casi in cui la violazione è talmente grave da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario esistente tra il Revisore e la Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, se del caso, può sospendere immediatamente dal mandato il Revisore Legale inadempiente.

Nel caso di gravi violazioni commesse dai membri del Collegio iscritti nel registro dei revisori contabili a norma dell'art. 2397 c.c. ("Composizione del Collegio"), la Fondazione provvederà, altresì, alla segnalazione agli Organi Competenti alla tenuta del relativo Albo.

Relativamente al sistema sanzionatorio adottato dalla Fondazione nei confronti dei membri del Collegio dei Revisori Legali, valgono le considerazioni effettuate al paragrafo precedente con riferimento alla **natura "convenzionale" delle sanzioni previste**.

#### 7.5 Misure nei confronti di soggetti terzi

Laddove ritenuto opportuno, la Fondazione **può richiedere alle proprie controparti** (collaboratori esterni, fornitori, consulenti, *partner* ecc.) **la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali** con cui le stesse si impegnino a rispettare, con particolare riferimento agli aspetti di competenza, i contenuti del Modello e del Codice Etico e a segnalare tempestivamente qualsiasi eventuale anomalia riscontrata in tema di D.lgs. n. 231/2001, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c., ovvero l'esercizio della facoltà di recesso anche senza preavviso dal rapporto stesso. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento censurabile derivino danni concreti alla Fondazione, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

#### 7.6 Misure nei confronti dei responsabili di illeciti riferibili al sistema di segnalazione di "violazioni 231"

##### Tutela del segnalante in "buona fede"

Il sistema disciplinare sopra descritto, adottato dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 231/2001, è integrato dalle seguenti **sanzioni** (di natura "convenzionale") la cui applicazione è prevista **in caso di commissione di illeciti riconducibili al sistema di segnalazione di "violazioni 231"** ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.lgs. n. 24/2023:

- **da 5.000 (cinquemila) euro a 25.000 (venticinquemila) euro in caso di accertate ritorsioni, accertato ostacolo, compiuto o tentato, alla segnalazione o violazione dell'obbligo di tutela della riservatezza del segnalante;**
- **da 5.000 (cinquemila) euro a 25.000 (venticinquemila) euro in caso di mancata istituzione dei canali di segnalazione, mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero non conformità di tali procedure a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del D.lgs. n. 24/2023, nonché in caso di mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;**
- **da 250 (duecentocinquanta) euro a 1.250 (mille duecentocinquanta) euro, nel caso in cui - salvo quanto sopra previsto a proposito delle limitazioni della responsabilità (si rinvia al**



relativo paragrafo) - **la persona segnalante sia condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia** (responsabilità penale ovvero responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave).

*Tutela del segnalato in "mala fede"*

Si evidenzia, infine, che le **segnalazioni manifestamente opportunistiche**, vale a dire effettuate **con dolo o colpa grave** al solo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al segnalato o a soggetti a lui collegati, così come ogni altra forma di abuso e di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto giuridico in oggetto, costituiscono **fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti**.

Qualora, infatti, ad esito dei debiti approfondimenti la **segnalazione** inviata si riveli **evidentemente infondata ed intenzionalmente calunniosa o diffamatoria**, la Fondazione provvederà ad applicare al responsabile di tale condotta illecita una **sanzione pecuniaria di valore pari a 2.000 (duemila) euro**.

## **8 INTEGRAZIONE TRA MODELLO E CODICE ETICO**

Nonostante il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, presenti una portata diversa rispetto al Codice Etico adottato da FLMM, le regole di comportamento contenute nei due documenti sono tra loro integrate.

Sotto tale profilo, infatti:

- il **Codice Etico** rappresenta uno strumento volto ad esprimere i valori e i principi di “deontologia aziendale” che la Fondazione riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte dei suoi principali interlocutori (Consiglieri di Amministrazione, Revisori dei Conti, dipendenti, collaboratori esterni, fornitori, consulenti, *partner*, pazienti, ecc.);
- il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** contiene, invece, specifiche prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 231/2001, al cui rispetto gli interlocutori di cui sopra sono chiamati, finalizzate a prevenire la commissione di determinate tipologie di reati presupposto (per fatti che, tentati o commessi nell’interesse ovvero a vantaggio della Fondazione, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

## **PARTI SPECIALI**

Il presente Modello contiene una Parte Speciale per ciascuna categoria di reato presupposto prevista dal Decreto per la quale sono emersi profili di rischio nell'ambito delle attività di *risk assessment*.

L'obiettivo delle Parti Speciali è fornire a tutti i destinatari del Modello delle regole di condotta finalizzate a prevenire la commissione dei reati in esse considerati.

Le Parti Speciali comprendono:

- l'elenco dei reati presupposto disciplinati dal Decreto;
- la descrizione dell'esposizione al rischio della Fondazione;
- i principi generali di comportamento da seguire per la prevenzione del rischio di commissione dei reati;
- i processi aziendali esposti al rischio e le procedure specifiche che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello.
- i flussi informativi "ordinari" verso l'Organismo di Vigilanza, finalizzati ad agevolare lo stesso nello svolgimento delle attività di vigilanza affidategli.

Ciascuna Parte Speciale prevede l'espreso divieto a carico degli Amministratori, dei Dirigenti, dei Responsabili di funzione e dei dipendenti di FLMM (i "destinatari") di:

- tenere comportamenti che possano portare alla commissione di uno dei reati presupposto;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano diventare potenzialmente rischiosi;
- violare i principi generali di comportamento e le procedure specifiche previste in ciascuna Parte Speciale.

OMISSIS



## **PARTE SPECIALE “A” – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La presente Parte Speciale “A” contiene le prescrizioni definite dalla Fondazione al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **reati contro la Pubblica Amministrazione** disciplinati dagli **artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/2001**.

Per una maggiore chiarezza espositiva di seguito si richiamano gli articoli del Codice penale che definiscono rispettivamente la figura di “pubblico ufficiale” e di “persona incaricata di pubblico servizio”.

### **Art. 357 c.p. – Nozione del pubblico ufficiale**

*“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*

*Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”.*

### **Art. 358 c.p. – Nozione di persona incaricata di pubblico servizio**

*“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, presentano un pubblico servizio.*

*Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.*

## **1. Reati presupposto**

### **Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture**

L’art. 24 del D.lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal Codice penale:

- **art. 316-bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche** – Presupposto del reato in esame è l’avvenuta erogazione da parte di un ente pubblico in favore di un soggetto attivo di una somma per la realizzazione di opere di interesse pubblico. Ai sensi dell’art. 316-bis c.p. risponde a tale reato chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da un altro ente pubblico o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.
- **art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche** – Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, è punito (con la reclusione da sei mesi a tre anni) chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per

altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

- **art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture** – La norma è diretta a reprimere le frodi nell'esecuzione o nell'adempimento dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.
- **art. 640 c.p., comma 2, n.1) – Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico** – Si verificano gli estremi del reato di truffa quando un soggetto, inducendo taluno in errore con artifici o raggiri, procuri a sé o a terzi un ingiusto profitto con danno altrui. Ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 tale illecito rileva qualora sia commesso ovvero ne sia tentata la commissione ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea. La casistica collegata a tale ipotesi di reato può essere ampia: i dipendenti e i funzionari dell'ente possono integrare in vari modi la fattispecie in esame.
- **art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** – Presupposto del reato è che la truffa riguardi l'erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ed altre erogazioni concesse da parte dello Stato, di enti pubblici o dell'Unione europea. Si rinvia a quanto osservato nei casi previsti agli artt. 316-ter e 640 del c.p. Si pensi ad esempio a truffe perpetuate ai danni di enti previdenziali, ovvero amministrazioni locali o ripartizioni di queste, attraverso dichiarazioni mendaci o altre condotte fraudolente.
- **art. 640-ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico** – La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico, fenomeno che si verifica ogniqualvolta si attui un'interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione di dati al fine di ottenere, come conseguenza della alterazione del risultato della elaborazione, uno spostamento patrimoniale ingiustificato o un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico. Quanto alla condotta essa consiste in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico, senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti, procurando in tal modo a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

L'art. 24 del Decreto richiama anche il **reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo**, così come disciplinato dall'art. 2 della legge n. 898/1986 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo*). In particolare, la norma sanziona chiunque mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

## **Art. 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio**

L'art. 25 del D.lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal Codice penale:

- **art. 314 c.p. – Peculato** – Commette tale illecito il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. La norma si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.
- **art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui** – Commette tale illecito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle proprie funzioni, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità. La norma si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.
- **art. 317 c.p. – Concussione** – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
- **art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione** – Commette tale reato il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Di tale illecito rispondono sia il corruttore sia il pubblico ufficiale corrotto.
- **art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** – Il reato si configura nel momento in cui il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
- **art. 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti** – Aumento della pena se il reato ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la Pubblica Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
- **art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari** – Si caratterizza rispetto a quelli precedenti sotto il profilo del dolo specifico. Risponderà del reato in esame, l'ente che coinvolto in un processo il cui esito negativo potrebbe recargli un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice incaricato del processo al fine di conseguire un risultato favorevole.
- **art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità** – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità. La norma prevede la condanna del reo nell'ipotesi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a Euro 100.000.
- **art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** – Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
- **art. 321 c.p. – Pene per il corruttore** – Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli

318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

- **art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione** – Tale reato può riguardare un atto d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovute a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata. Il reato, inoltre, può riguardare un atto contrario ai doveri d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo a omettere o a ritardare un atto d'ufficio o del servizio, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata.
- **art. 322-bis c.p. – Peculato<sup>6</sup>, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio<sup>7</sup> di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** – Tale articolo estende i menzionati reati anche a tutti i membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee, nonché ai funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.
- **art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio** – Commette il reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. La norma si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.
- **art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite** – Commette tale reato colui che, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

È punito, altresì, colui che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 314 c.p. il reato di peculato si configura ove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, avendo il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altre cose mobili altrui per ragioni legate al proprio ufficio o servizio, se ne appropria.

<sup>7</sup> Il reato di abuso d'ufficio è stato inserito dal Decreto Legislativo n. 156 del 4 ottobre 2022, in vigore a far data dal 6 novembre 2022, tra i reati perseguibili anche quando commessi con riferimento a "membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri".

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Per l'ente sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 800 quote (da 25.800 Euro a 1.239.000 Euro).

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 317, 319, anche aggravato ai sensi dell'articolo 319-*bis* quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-*ter*, comma 1 e comma 2, 319-*quater*, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da soggetti in posizione sub-apicale.

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

## **2. Esposizione al rischio**

OMISSIS

## **3. Sistema di cautele “231”**

### **3.1 Principi generali di comportamento**

OMISSIS

### **3.2 Prescrizioni operative**

OMISSIS

### **3.3 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza**

OMISSIS

## PARTE SPECIALE “B” – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

La presente Parte Speciale “B” contiene le prescrizioni definite dalla Fondazione al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **delitti informatici** e del **trattamento illecito di dati** disciplinati dall'**articolo 24-bis del D.lgs. n. 231/2001**.

### 1. Reati Presupposto

#### Art. 24-bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

L'art. 7 della L. 48/2008, "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*", ha introdotto l'art. 24-bis del D.lgs. n. 231/2001: "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", che richiama i seguenti articoli del Codice penale:

- **art. 491-bis c.p. – Falsità in documenti informatici** – Reato di contraffazione ovvero di alterazione di documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.
- **art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** – Il reato si configura quando un soggetto non autorizzato si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
- **art. 615-quater c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici di accesso e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici** – Un soggetto abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza al fine di arrecare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.
- **art. 615-quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** – Un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.
- **art. 617-quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** – Il reato si configura quando un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, nonché quando un soggetto rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.
- **art. 617-quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** – Un soggetto procura, detiene, produce,

riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, con il fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle.

- **art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** – Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. In caso di commissione di tale illecito con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio.
- **art. 635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** – Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o a essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.
- **art. 635-quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** – Il reato si configura se un soggetto, mediante le condotte di cui all’art. 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.
- **art. 635-quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** – Il reato si configura se il fatto di cui all’art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o a ostacolarne gravemente il funzionamento.
- **art. 640-quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** – Il reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Il Decreto-legge n. 105/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2019 ha introdotto all’art. 1, comma 11-bis, una responsabilità dell’ente nell’ipotesi di **violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**. L’illecito si verrebbe a configurare nell’ipotesi in cui un soggetto, allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento dei procedimenti o attività ispettive di vigilanza fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o gli aggiornamenti degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Per l’ente sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote (da 25.800 Euro a 774.500 Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, per un periodo da tre mesi a due anni.



## **2. Esposizione al rischio**

OMISSIS

## **3. Sistema di cautele “231”**

### **3.1 Principi generali di comportamento**

OMISSIS

### **3.2 Prescrizioni operative**

OMISSIS

### **3.3 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza**

OMISSIS

## PARTE SPECIALE “C” - REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale “C” contiene le prescrizioni definite dalla Fondazione al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **reati societari** disciplinati dall'**articolo 25-ter del D.lgs. n. 231/2001**.

Segnatamente, le fattispecie di cui al citato art. 25-ter sono disciplinate dal Libro V, Titolo XI, del **Codice civile**, rubricato “Disposizioni penali in materia di Società e consorzi”.

Sul punto, occorre segnalare che i suddetti reati societari appaiono, a stretto rigore, estranei alla struttura, natura e configurazione della Fondazione. Si tratta, invero, di fattispecie incriminatrici che normalmente presuppongono la presenza di alcune articolazioni organizzative tipiche della struttura societaria (i.e, Soci, Assemblea dei Soci, etc.); ovvero che espressamente si riferiscono alle "società commerciali" o alle "società".

Nonostante ciò, in assenza di orientamenti univoci nel senso dell'esclusione di ogni profilo di responsabilità delle fondazioni, si ritiene doverosa la considerazione esaustiva dei di cui al citato art. 25-ter del Decreto, in un'ottica di prevenzione di eventuali comportamenti devianti.

### 1. *Reati presupposto*

L'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 annovera le fattispecie del Codice civile di seguito indicate:

- **art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali** – Si tratta di un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso la consapevole esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero attraverso l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
- **art. 2621-bis c.c. – Fatti di lieve entità** – La fattispecie in esame costituisce una circostanza attenuante nella commissione del reato di false comunicazioni sociali di cui all'articolo 2621 del c.c., nel caso in cui i fatti in esso previsti, siano di lieve entità, in considerazione della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al primo comma della norma in esame quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
- **art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle Società Quotate** – Si tratta di un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge per le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, di fatti materiali non rispondenti al

vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero attraverso l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.

Alle società di cui sopra sono equiparate:

- 1) Le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) Le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) Le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) Le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

- **art. 2625 c.c. – Impedito controllo** – Il reato viene commesso dagli amministratori che, occultando i documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

L'art. 2625 c.c. contemplava anche il reato di impedito controllo degli amministratori nei confronti della società di revisione. A decorrere dall'entrata in vigore dell'art 29 del D.lgs. 39/2010, l'impedito controllo del revisore, espunto dall'art 2625 c.c., non è stato richiamato dal D.lgs. n. 231/200. Con l'effetto che si può ritenere che l'impedito controllo del revisore **non** costituisce reato presupposto della responsabilità 231.

- **art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti** – La fattispecie in esame sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci. La condotta deve aver arrecato un danno ai soci.
- **art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** – Il reato in esame consiste nella sottrazione di una parte del capitale sociale a quella che, per legge, è la sua destinazione naturale, ossia la funzione di strumento per il conseguimento dell'utile sociale e di garanzia dei creditori.
- **art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** – Il reato si configura quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali (anche emesse dalla società controllante), cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si mira a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.
- **art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori** – Il reato si configura qualora i creditori societari subiscano un danno risultante dalla riduzione del capitale sociale, dalla fusione con

altre Società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge (reato di evento) e cagionando danno ai creditori.

- **art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi** – Il reato si configura quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante viola gli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c. ossia quando uno dei soggetti di cui prima ha in una determinata operazione, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società, non ne dà debita comunicazione agli altri amministratori e non si astiene dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa, arrecando danno alla Società o a terzi.
- **art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale** – Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
- **art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** – Il reato può essere commesso dai liquidatori della Società che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.
- **art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati** – il reato è commesso quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà; la pena si applica anche se il fatto è commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo e/o da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza degli uni o degli altri. È punito inoltre chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a tutte le persone sopra indicate. Per tale reato è stata introdotta la previsione della procedibilità d'ufficio.
- **art. 2635-bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati** – il reato è commesso da chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovute agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. La pena prevista si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi

inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Per tale reato è stata introdotta la previsione della procedibilità d'ufficio.

- **art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea** – Il reato si attua qualora con atti simulati o con frode si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Tale reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), e quindi anche da soggetti esterni alla Società.
- **art. 2637 c.c. – Aggiotaggio** – Il reato si realizza attraverso la diffusione di notizie false o attraverso la realizzazione di operazioni simulate o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.
- **art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** – Tale reato può essere commesso dagli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare.
- **art. 54 del D.lgs. n. 19/2023 – False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare** – Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 (dello stesso decreto), forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis* del Codice penale.

Per l'ente sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 600 quote (da 25.800 Euro a 929.400 Euro) e, per i reati ex art. 2635 e 2635-*bis* c.c., sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001. Se in seguito alla commissione dei reati, la Fondazione risulta aver conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

## **2. Esposizione al rischio**

OMISSIS

## **3. Sistema di cautele “231”**

### **3.1 Principi generali di comportamento**

OMISSIS

### **3.2 Prescrizioni operative**

OMISSIS

### **3.3 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza**

OMISSIS

## PARTE SPECIALE “D” – REATI CONTRO LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La presente Parte Speciale “D” contiene le prescrizioni definite dalla Fondazione al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **reati contro la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro** disciplinati dall'**art. 25-septies del D.lgs. n. 231/2001**.

Il menzionato art. 25-septies prevede la responsabilità dell'ente in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale: rispettivamente, omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

### 1. Reati presupposto

L'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 annovera, più in dettaglio, i reati di seguito indicati:

- **Art. 589 c.p. – Omicidio colposo:** il reato ricorre quando taluno cagiona la morte di una persona per colpa:
  - a) **con violazione delle disposizioni di cui all'art. 55 del D.lgs. n. 81/2008**, ossia in caso di omessa valutazione dei rischi, mancata o parziale formalizzazione o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ovvero mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); è prevista una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote;
  - b) **con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;** è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.
- **Art. 590, terzo comma, c.p. – Lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro:** il reato si configura qualora taluno cagioni per colpa una lesione personale, in violazione delle norme sulla sicurezza; è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote.

Nel caso di condanna per le suddette fattispecie, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001 per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

## **2. Esposizione al rischio**

OMISSIS

## **3. Sistema di cautele “231”**

### **3.1 Principi generali di comportamento**

OMISSIS

### **3.2 Prescrizioni operative**

OMISSIS

### **3.3 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza**

OMISSIS



## PARTE SPECIALE “E” - REATI DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO E DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La presente Parte Speciale “E” contiene le prescrizioni definite dalla Fondazione al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **reati di riciclaggio e autoriciclaggio** e dei **delitti di criminalità organizzata** rispettivamente disciplinati dall’**art. 25-octies** e dall’**art. 24-ter del D.lgs. n. 231/2001**.

### 1. Reati Presupposto

L’art. 25-octies del D.lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti reati previsti dal **Codice penale**:

- **art. 648 c.p. – Ricettazione** – Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.
- **art. 648-bis c.p. – Riciclaggio** – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
- **art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** – Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648- bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è della

reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

- **art. 648-ter.1 – Autoriciclaggio** – Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Si evidenzia che il **D.lgs. 30 novembre 2021, n. 195** ha modificato l'art. 25-*octies* del D.lgs. n. 231/2001, realizzando un ampliamento dei reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di beni o utilità di provenienza illecita, che – ad oggi – contemplano, altresì, le contravvenzioni (punte con l'arresto superiore nel massimo ad 1 anno o nel minimo a 6 mesi) e, nel caso del riciclaggio e dell'autoriciclaggio, anche i delitti colposi (es. art. 590 c.p. "Lesioni personali colpose").

Con specifico riferimento al reato di auto-riciclaggio, si evidenzia che la relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante l'*"Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale"*, in esame definitivo al Consiglio dei ministri del 4 novembre 2021, ha previsto che *"le criptovalute sono riconducibili alle altre utilità di cui all'art. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., essendo tra queste compresa qualsiasi entità economicamente valutabile [...]; tra le criptovalute rientrano i bitcoin, che sono stati, tra l'altro, qualificati come beni ai sensi dell'art. 810 c.c."*. Ne consegue che le operazioni compiute con valuta virtuale sono suscettibili nella sfera applicativa dei delitti in esame.

Mentre, dunque, nella previgente formulazione normativa né le **contravvenzioni** né i **delitti colposi** potevano costituire presupposto di alcuna delle fattispecie in esame, **con l'emanazione del D.lgs. n. 195/2021 entrambe le categorie di reati costituiscono - assieme ai delitti dolosi - presupposto potenziale delle fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio.**

È bene sottolineare come debba, ad ogni modo, trattarsi di contravvenzioni o delitti colposi generatori di provento - vale a dire di un profitto (inteso anche in termini di risparmio di spesa) - oggetto di riciclaggio con distinta e successiva condotta.

In tema di **contravvenzioni**, appaiono richiamabili eventuali violazioni del **Codice dell'Ambiente**, disciplinato dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede alcune contravvenzioni che superano i 6 mesi nel minimo edittale o l'anno nel massimo: cfr. artt. 137 (scarico di acque reflue industriali), 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), 257 (bonifica dei siti), 259 (traffico illecito di rifiuti), 261 bis (incenerimento di rifiuti pericolosi). O ancora, eventuali violazioni previste nel Libro III del Codice penale - ad es. *ex artt. 678-bis* (detenzione abusiva di precursori di esplosivi) e 733 bis (distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto) - ovvero quelle contenute nel Testo unico urbanistico (D.P.R. 380/2001), all'art 44, con riguardo all'esecuzione di lavori in totale difformità e alla lottizzazione abusiva.

Eventuali violazioni, invece, del **D.lgs. n. 81/2008** e s.m.i. (Testo unico sicurezza sul lavoro) - a cui si sarebbe tentati di pensare in ragione del fatto che lo stesso prevede numerose fattispecie contravvenzionali a carico del Datore di Lavoro e di altri soggetti qualificati, in grado di generare un risparmio di spesa successivamente riciclabile - di fatto non rilevano ai sensi dei nuovi dettami normativi, ciò dal momento che nessuna tra queste fattispecie contravvenzionali rispetta i limiti edittali richiesti.

Per quanto riguarda i **delitti colposi** ipotizzabili alla base dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio, si segnalano i delitti contro l'incolumità pubblica, l'omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro; l'avvelenamento colposo di acque o sostanze alimentari; l'inquinamento e il disastro ambientale colposo. E ancora, l'omicidio colposo e le lesioni colpose commesse in violazione della normativa contro gli infortuni sul lavoro, casi in cui il risparmio di spesa deriverebbe non dal reato di evento ma dalla violazione della normativa antinfortunistica che ne costituisce la condotta.

Ciò premesso, si ritiene che la condotta di riciclaggio principalmente ipotizzabile con riferimento resti quella di natura dolosa, posto al riguardo che l'elemento soggettivo richiesto è stato notevolmente ampliato dalla giurisprudenza, per cui si ritiene sufficiente il dolo eventuale, integrato dalla concreta accettazione del rischio della provenienza criminosa del bene oggetto della condotta.

Quanto all'impatto di accadimento dei rischi di riciclaggio e autoriciclaggio in ambito "231", si evidenzia che **il D.lgs. n. 195/2021 non ha modificato né l'entità né la tipologia delle sanzioni richiamate dall'art. 25-octies del D.lgs. n. 231/2001**. Questo ultimo, infatti, già prima dell'emanazione del D.lgs. n. 195/2021 prevedeva, in caso di commissione di reati di riciclaggio o autoriciclaggio a vantaggio degli enti, sanzioni pecuniarie e interdittive allineate alle richieste europee.

Con riferimento alla categoria di reati in oggetto, complessivamente intesi, si evidenzia che per l'ente sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1.000 quote e sanzioni interdittive *ex art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001*, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

## Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata

L'art. 24-ter del D.lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti delitti:

- **art. 416 c.p. – Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
- **art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso anche straniera** – Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali.
- **art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico mafioso** – Ottenimento, in occasione di consultazioni elettorali, della promessa di procurare voti per sé o per altri con il metodo mafioso in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità. In caso di commissione di tale illecito, la pena si applica oltretutto a chi accetta la promessa di procurare voti anche a chi promette di procurare voti.
- **art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di estorsione** – Sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.
- **art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** – Associazione realizzata da tre o più persone al fine di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.
- **art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.** – Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Per l'ente sono previste sanzioni pecuniarie da 300 a 1.000 quote e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, per un periodo da un anno fino all'interdizione definitiva (nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei predetti reati).

## **2. Esposizione al rischio**

OMISSIS

## **3. Sistema di cautele “231”**

### **3.1 Principi generali di comportamento**

OMISSIS

### **3.2 Prescrizioni operative**

OMISSIS

### **3.3 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza**

OMISSIS

## **PARTE SPECIALE “F” – DELITTI CONTRO L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

La presente Parte Speciale “F” contiene le prescrizioni definite dalla Fondazione al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione del **reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria** disciplinato dall’**art. 25-decies del D.lgs. 231/2001**.

### **1. Reati presupposto**

L’art. 25-decies del D.lgs. n. 231/2001 comprende il seguente reato previsto dal Codice penale:

- **art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria** – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Per l’ente sono previste sanzioni pecuniarie fino a 500 quote.

## **2. Esposizione al rischio**

OMISSIS

## **3. Sistema di cautele “231”**

### **3.1 Principi generali di comportamento**

OMISSIS

### **3.2 Prescrizioni operative**

OMISSIS

### **3.3 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza**

OMISSIS

## **PARTE SPECIALE “G” - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

La presente Parte Speciale “G” contiene le prescrizioni definite dalla Fondazione al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei reati di **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** disciplinati dall'**art. 25-duodecies** del **D.lgs. 231/2001**.

### **1. Reati presupposto**

#### **Art. 25-duodecies – “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”**

L'art. 25-duodecies del D.lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti illeciti previsti dal D.lgs. 286/1998 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*):

- **art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** – E' punito chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:
  - a) l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato riguarda cinque o più persone;
  - b) per consentirne l'ingresso o la permanenza illegale, la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità;
  - c) per consentirne l'ingresso o la permanenza illegale, la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
  - d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
  - e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento e/o sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

- **art. 22, comma 12-bis – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** – Il reato si configura quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.



Per l'ente sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 200 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. Nel caso di commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, si applicano all'ente sanzioni pecuniarie da 400 a 1.000 quote.

## **2. Esposizione al rischio**

OMISSIS

## **3. Sistema di cautele “231”**

### **3.1 Principi generali di comportamento**

OMISSIS

### **3.2 Prescrizioni operative**

OMISSIS

### **3.3 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza**

OMISSIS

## PARTE SPECIALE “H” – REATI TRIBUTARI

La presente Parte Speciale “H” contiene le prescrizioni definite dalla Fondazione al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **reati tributari** disciplinati dall’**art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001**.

### 1. Reati presupposto

Segnatamente, il menzionato art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti delitti, previsti e puniti dal **Decreto legislativo n. 74 del 2000**.

- **art. 2, comma 1 e comma 2-bis - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** - La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi<sup>8</sup>, avvalendosi di fatture o altri documenti<sup>9</sup> per operazioni inesistenti.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- **art. 3 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** – Il reato si configura ogniqualvolta chiunque, fuori dai casi previsti dall’art. 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando congiuntamente:
  - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro trentamila;
  - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a Euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro trentamila.

<sup>8</sup> L’art. 1, comma 1 1, lett. b) del D.lgs. n. 74/2000 indica quali elementi attivi o passivi le “componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta”.

<sup>9</sup> Gli altri documenti, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 74/2000 si distinguono dalle fatture poiché si tratta di documenti “aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie”. Ne consegue che debba trattarsi di documenti diversi dalle fatture, ma fiscalmente tipici, quali, ad esempio, le ricevute fiscali, le note di credito, i documenti di trasporto, le bollette doganali, etc.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La norma specifica che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **art. 8, comma 1 e comma 2-bis – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** - La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

- **art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili** - La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- **art. 11 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** - La fattispecie di reato si realizza:

- a) allorché un soggetto - (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero (ii) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad Euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

In relazione alla commissione dei seguenti delitti previsti dal D.lgs. n.74/2000, si applicano specifiche sanzioni, quando commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro:

- **art. 4 – Dichiarazione infedele** – La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette

imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a Euro due milioni.

La norma prosegue specificando alcuni criteri per la corretta applicazione della medesima.

- **art. 5 – Omessa dichiarazione** – La fattispecie si realizza ogniqualvolta, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non vengono presentate le dichiarazioni relative a dette imposte. La norma punisce anche chi, essendovi obbligato, non presenta la dichiarazione di sostituto di imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad Euro cinquantamila. Si specifica che non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
  
- **art.10-quater – Indebita compensazione** – La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a cinquantamila Euro.

Per l'ente sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.lgs. n. 231/2001. Le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo qualora la Fondazione abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

Si segnala, inoltre, che in caso di condanna per la commissione di uno o più reati tributari nei confronti dell'Ente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 19 del Decreto, è disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato.

## **2. Esposizione al rischio**

OMISSIS

## **3. Sistema di cautele “231”**

### **3.1 Principi generali di comportamento**

OMISSIS

### **3.2 Prescrizioni operative**

OMISSIS

### **3.3 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza**

OMISSIS

## PARTE SPECIALE “I” – REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale “I” contiene le prescrizioni definite dalla Fondazione al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **reati ambientali** disciplinati dall'**art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001**.

### 1. Reati presupposto

L'art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti reati inseriti dal D.lgs. n. 121/2011, *“Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché alla direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”*:

- **art. 727-bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta<sup>10</sup>. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta.
  - **art. 733-bis c.p. – Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto** – Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto<sup>11</sup> o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.
- a) **art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. n. 152/2006 – Scarichi non autorizzati ovvero in violazione di legge o delle prescritte autorizzazioni** – Ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, nel settore dell'inquinamento idrico rilevano le seguenti ipotesi contravvenzionali (e quindi punibili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa) inserite nel Testo Unico Ambientale:
- b) lo scarico, in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose (art. 137 comma 2);
  - c) lo scarico di acque reflue industriali in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero in violazione dei limiti fissati dall'Autorità d'Ambito (art. 137 comma 3) e dei limiti tabellari (anche imposti dagli enti territoriali competenti o dall'Autorità d'Ambito) per talune sostanze (art. 137, comma 5 primo periodo);
  - d) lo scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137, comma 5 secondo periodo);
  - e) lo scarico sul suolo (o negli strati superficiali del sottosuolo), nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137, comma 11);
  - f) lo scarico in acque marine da parte di navi o aeromobili (art. 137, comma 13).

<sup>10</sup> Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

<sup>11</sup> Per "*habitat* all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, par. 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, par. 4, della direttiva 92/43/CE.

- **art. 256 D.lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**, quali: attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.
- **art. 257 D.lgs. n. 152/2006 – Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee** – È punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.
- **art. 258 D.lgs. n. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**, con riferimento alle comunicazioni annuali da effettuarsi alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato territorialmente competente relative alla quantità e caratteristiche qualitative dei rifiuti, dei materiali prodotti all'esito delle attività di recupero nonché i dati relativi alle autorizzazioni e alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti. La norma punisce anche la mancata (ovvero incompleta) tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 190, comma 1<sup>12</sup>. Le pene sono aumentate qualora il registro sia relativo a rifiuti pericolosi.  
  
Inoltre, si prevede la condanna per chiunque effettui il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario dati incompleti o inesatti. La condanna è altresì prevista nell'ipotesi di predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.
- **art. 259 D.lgs. n. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti**, quale spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, co. 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso<sup>13</sup>.
- **art. 452-quaterdecies c.p.**<sup>14</sup> – **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**, tale reato si configura qualora al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, un soggetto ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.
- **art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8 primo periodo, D.lgs. n. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**- Il reato è configurabile da un

<sup>12</sup> L'art. 190, comma 1, prevede che "chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti [...] nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi [...], ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193".

<sup>13</sup> Il Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993 è stato sostituito dal Regolamento (CE) 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

<sup>14</sup> L'art. 260 del D.lgs. n. 152/2006 è stato abrogato dal D.lgs. n. 21/2018, il quale prevede che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto". Pertanto, il riferimento all'art. 260 del D.lgs. n. 152/2006 contenuto nell'art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/2001 è da intendersi all'art. 452-quaterdecies c.p..



soggetto che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Inoltre, nell'ipotesi di trasporto di rifiuti pericolosi si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. Tale pena si applica anche a colui che durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti trasportati.

- **art. 279 D.lgs. n. 152/2006 – Violazione dei valori limite di emissione** – Superamento dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
- **art. 1, 2, 3 bis e 6 L. n. 150/1992 – Violazioni in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e delle norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica** – Chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli Allegati A, B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
  - a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
  - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
  - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
  - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 s.m.i. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di *Washington*, rilasciati in conformità della stessa o senza una prova sufficiente della loro esistenza;
  - e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
  - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

È vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

- **art. 3 L. n. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive** – La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CE) n. 3093/94. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 3093/94. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti e installati alla data di entrata in vigore della legge. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla legge prima dei termini prescritti, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10.
- **artt. 8 e 9 D.lgs. n. 202/2007 – Inquinamento doloso e colposo causato dallo sversamento di sostanze inquinanti in mare a opera di navi** – Il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso e/o cooperazione, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4.

#### **Ulteriori fattispecie illecite, introdotte dalla Legge n. 68/2015:**

- **art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale** – È punito chiunque, abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata;
- **art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale** - È punito chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti

eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata;

- **art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente** - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 *bis* e 452 *quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi;
- **art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività;
- **art. 452-octies c.p. - Delitti associativi aggravati dall'essere diretti alla commissione dei delitti ambientali** - Quando l'associazione di cui all'art. 416 (associazione per delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo art. 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'art. 416 *bis* (associazione mafiosa) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 *bis* sono aumentate.

In relazione ai reati di cui all'art. 25-*undecies*, si applicano all'ente pene pecuniarie da 100 a 1000 quote (da 25,8 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive, ove previste, per un periodo non inferiore a tre mesi e fino all'interdizione definitiva (nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa siano stabilmente organizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare il traffico illecito di rifiuti o l'inquinamento doloso causato dallo sversamento di sostanze inquinanti in mare a opera di navi).

In materia di tutela ambientale, si evidenzia altresì la disciplina del **reato di combustione illecita di rifiuti**, introdotto nel D.lgs. n. 152/2006, all'art. 256-*bis*, dal Decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate", convertito con modificazioni nella Legge 8 febbraio 2014, n. 6.

Sebbene tale illecito non sia specificatamente richiamato dal D.lgs. n. 231/2001, si ravvisa infatti l'opportunità di tenerne in adeguata considerazione dal momento che lo stesso prevede un'aggravante in caso di commissione del reato nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata e il riconoscimento a carico del titolare dell'impresa di una responsabilità per omessa vigilanza e applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001:

- **art. 256-bis, commi 1, 2, 3 D.lgs. n. 152/2006 – Combustione illecita di rifiuti**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da

due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli art. 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001.

## **2. Esposizione al rischio**

OMISSIS

## **3. Sistema di cautele “231”**

### **3.1 Principi generali di comportamento**

OMISSIS

### **3.2 Prescrizioni operative**

OMISSIS

### **3.3 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza**

OMISSIS

## PARTE SPECIALE “J” – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

La presente Parte Speciale “J” contiene le prescrizioni definite dalla Fondazione al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** disciplinati dall’**art. 25-octies.1 del D.lgs. 231/2001**.

### 1. Reati presupposto

L’art. 25-octies. 1 del D.lgs. n. 231/2001, richiama i seguenti delitti previsti e puniti dal **Codice penale**:

- **art. 493-ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** - Il reato si configura laddove un soggetto, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi. Ed inoltre, chi - allo stesso fine - falsifica gli stessi strumenti, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
- **art. 493-quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti** - Il reato si configura quando un soggetto, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.
- **art. 640-ter c.p. - Frode informatica** - Il reato si realizza mediante l’alterazione - in qualsiasi modo - del funzionamento di un sistema informatico o telematico o attraverso un intervento, senza diritto, con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, finalizzata a conseguire un ingiusto profitto con altrui danno.
- una serie vasta e non analiticamente individuata di **delitti contro la fede pubblica o contro il patrimonio che abbiano ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti** (...“ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti,...”).

In relazione ai reati di cui all’art. 25-octies.1, per l’ente sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 800 quote e sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 del D.lgs. n. 231/2001.

## **2. Esposizione al rischio**

OMISSIS

## **3. Sistema di cautele “231”**

### **3.1 Principi generali di comportamento**

OMISSIS

### **3.2 Prescrizioni operative**

OMISSIS

### **3.3 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza**

OMISSIS

## **PARTE SPECIALE “L” – REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

La presente Parte Speciale “L” contiene le prescrizioni definite dalla Fondazione al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei reati di **falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** disciplinati dall'**art. 25-bis del D.lgs. 231/2001**.

### **1. Reati presupposto**

#### **Art. 25-bis – “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”**

L'art. 25-bis del D.lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti reati, previsti e puniti dal **Codice penale**:

- **art. 453 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate** - punisce le condotte consistenti nella contraffazione o nell'alterazione di monete aventi corso legale, così come quelle di introduzione nello Stato, detenzione, spendita (ovvero dazione in pagamento) o messa in circolazione delle monete contraffatte o alterate di concerto con i contraffattori, e/o di acquisto o ricezione delle stesse col fine (dolo) specifico di metterle in circolazione.

La messa in circolazione si realizza attraverso qualsiasi attività che trasferisca ad altri – anche a titolo gratuito – e così immetta nel flusso finanziario la moneta contraffatta o alterata.

La contraffazione viene intesa come formazione integrale di monete che, mediante imitazione da parte di chi non sia autorizzato alla loro produzione, conferisca ad esse parvenza di genuinità.

L'alterazione è la modificazione delle caratteristiche sostanziali o formali di una moneta avente corso legale o di una carta di pubblico credito mediante la trasformazione materiale del metallo o del documento al fine di ottenere - ai fini della norma in commento - un apparente valore nominale superiore.

Il concetto di “previo concerto”, che distingue la norma in commento da quella del successivo art. 455 c.p., si concreta in un consapevole rapporto o intesa - anche mediato da uno o più intermediari - tra l'autore della falsificazione e chi detiene, spende o mette in circolazione le monete falsificate o alterate, senza che tuttavia sia necessaria la costituzione di apposita organizzazione o associazione al fine comune della commissione del reato.

- **art. 454 - Alterazione di monete** - la norma in commento concerne la condotta di alterazione di monete nazionali o straniere aventi corso legale, attuata con qualsiasi mezzo e che abbia come risultato la riduzione del valore della moneta, così come le condotte - attuate senza concorso nell'alterazione, ma di concerto con il contraffattore o con un intermediario - di introduzione nello Stato, detenzione, spendita o messa in circolazione delle monete alterate, e/o di acquisto o ricezione delle stesse col fine (dolo) specifico di metterle in circolazione.



Il concetto di alterazione si concreta - nel caso della disposizione dell'art. 454 c.p. - nella manipolazione di monete composte di metalli preziosi, effettuata con qualsiasi modalità (raschiatura, sostituzione di parte del metallo prezioso con metallo vile, ecc.) allo scopo di appropriarsi di parte del metallo di cui le monete sono costituite.

Si tratta di una norma di applicazione sempre più rara, attesa la modesta diffusione attuale di monete coniate in metallo prezioso.

- **Art. 455 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate** - la norma in commento contempla la condotta di introduzione nel territorio dello Stato, acquisto e detenzione di monete falsificate o alterate col fine (dolo) specifico di metterle in circolazione, così come le condotte di spendita e messa in circolazione di dette monete - poste in essere senza il concerto con falsari ed intermediari.

Si tratta di una forma vera e propria di ricettazione, in cui l'agente è consapevole della falsità della moneta da lui detenuta (a differenza dalla fattispecie di cui all'art. 457 c.p.) sin dal momento dell'apprensione della stessa.

La Corte di Cassazione ha peraltro precisato che, al fine di escludere la buona fede nella ricezione, non occorre un'assoluta conoscenza della falsità nel momento in cui le monete siano ricevute, essendo sufficiente anche il dubbio sulla loro bontà.

- **art. 457 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** - la norma concerne la condotta di spendita o messa in circolazione di monete contraffatte o alterate.

L'elemento di differenziazione rispetto al reato di cui all'art. 455 c.p., come s'è accennato, risiede nel diverso momento in cui l'agente diviene consapevole della falsità della moneta: si tratta infatti di una consapevolezza sopravvenuta, posteriore al momento dell'apprensione in buona fede della moneta falsa o alterata.

L'art. 457 c.p. trova applicazione, pertanto, nel caso in cui vi sia stata la spendita dolosa di moneta contraffatta, tanto se sussista la prova della buona fede iniziale dello spenditore, quanto se tale prova manchi del tutto o in parte, ma non sussista nemmeno la prova che l'apprensione della moneta non genuina fu effettuata con la consapevolezza della relativa falsità, per il principio generale secondo il quale la malafede non può essere presunta a carico dell'imputato.

- **art. 459 - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati** - la norma in questione concerne le condotte di falsificazione (contraffazione o alterazione) di valori di bollo e di introduzione nello Stato, acquisto, detenzione, spendita e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, effettuate di concerto o meno con i contraffattori, inclusa la fattispecie della spendita dolosa di valori di bollo falsificati ricevuti in buona fede giusta il richiamo espresso alla disposizione dell'art. 457 c.p.

Per valori di bollo si intendono i contrassegni che hanno la funzione di documentare l'avvenuto pagamento di un'imposta o di una tassa che lo Stato impone per il compimento di alcuni atti o negozi o per l'utilizzazione di pubblici servizi. L'elencazione dei valori di bollo di

cui al secondo comma dell'art. 459 c.p. è tassativa, ed include la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati da leggi speciali, inclusi i moduli in bianco per cambiali.

- **art. 460 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo** - la norma concerne la condotta di falsificazione della carta filigranata destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo, nonché l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di carta filigranata falsificata.

Il reato concerne, pertanto, condotte meramente preparatorie alla commissione dei reati di falsificazione di monete o di valori di bollo, giudicate penalmente rilevanti in relazione alla loro intrinseca pericolosità ed anche indipendentemente dalla concreta idoneità funzionale al conseguimento della contraffazione.

- **art. 461 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata** - la norma concerne, analogamente all'art. 460 c.p. che precede, ipotesi di condotte tipicamente preparatorie alla consumazione di una falsificazione: la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di filigrane, programmi informatici e strumenti la cui funzione oggettiva sia la falsificazione di monete, carte da bollo o carta filigranata, nonché di ologrammi e di componenti di protezione dei suddetti beni dalla falsificazione.

Il divieto non concerne strumenti che abbiano uso differente o promiscuo, ma solo strumenti preordinati ed utilizzabili esclusivamente ai fini della falsificazione.

Si tratta di ipotesi di reato di pericolo, caratterizzate dall'intrinseca pericolosità degli strumenti utilizzati ed aventi l'esclusiva finalità di mettere in condizione l'agente (o l'acquirente degli strumenti) di perpetrare una falsificazione.

- **art. 464 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati** - la norma reprime la condotta di utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati, anche nel caso in cui i valori siano stati ricevuti dall'agente in buona fede e la consapevolezza della relativa falsità sia maturata successivamente.

Affinché si realizzi un uso dei valori di bollo rilevante sotto il profilo penale è necessario che l'agente utilizzi detti valori conformemente alla loro destinazione d'uso ed allo scopo di trarne un vantaggio o profitto, essendo considerato inidoneo alla configurazione del reato un uso dei valori a scopo ornamentale o collezionistico.

- **art. 473 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni** - la norma punisce chi potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

È previsto un aggravamento della pena per chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

In relazione ai reati di cui all'art. 25-*bis*, per l'ente sono previste sanzioni pecuniarie da 300 a 800 quote - da 77.400 Euro a 1.239.200 Euro - (salve le riduzioni specificatamente previste) e sanzioni interdittive (ad esclusione delle condotte disciplinate dagli articoli 457 e 464, secondo comma) previste dall'art. 9 comma 2 del D.lgs. n. 231/2001 per una durata non superiore ad un anno.

## **2. Esposizione al rischio**

OMISSIS

## **3. Sistema di cautele “231”**

### **3.1 Principi generali di comportamento**

OMISSIS

### **3.2 Prescrizioni operative**

OMISSIS

### **3.3 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza**

OMISSIS

## PARTE SPECIALE “M” – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

La presente Parte Speciale “M” contiene le prescrizioni definite dalla Fondazione al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **delitti in materia di violazione del diritto d’autore** disciplinati dall’**articolo 25-novies del D.lgs. n. 231/2001**.

### 1. *Reati presupposto*

#### **Art. 25-novies – “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”**

L’art. 25-novies del D.lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti reati, previsti e puniti dalla **Legge n. 633 del 22 aprile 1941**:

- **Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis)** - Salvo quanto disposto dall’art. 171-bis e dall’articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
  - a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana;
  - a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;
  - b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell’opera cinematografica, l’esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
  - c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
  - d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
  - e) (soppresso)
  - f) in violazione dell’art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-*bis*. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-*bis*), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

- **Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3)** - La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.
- **Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* L. n. 633/1941 comma 1)** - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori e editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
- **Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* L. n. 633/1941 comma 2)** - 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

- **Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941) - 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:**
- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
  - b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
  - c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
  - d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
  - e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
  - f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove

- commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-*bis* del Codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.



- **Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941) - 1.** La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
  - a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
  - b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
  
- **Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941) - 1.** Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi, visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
  
- 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità

Per gli enti sono previste sanzioni pecuniarie fino a 500 quote (da 25.800 Euro a 774.500 Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, per un periodo da tre mesi a un anno.

## **2. Esposizione al rischio**

OMISSIS

## **3. Sistema di cautele “231”**

### **3.1 Principi generali di comportamento**

OMISSIS

### **3.2 Prescrizioni operative**

OMISSIS

### **3.3 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza**

OMISSIS

**TABELLA RIEPILOGATIVA PROCESSI / REATI**

OMISSIS